



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA E CONSUMATORI
DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI
DIREZIONE GENERALE RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

Bruxelles, 16 marzo 2020

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE VENDITE ONLINE (B2C) CON SUCCESSIVA CONSEGNA DI PACCHI (COMPRESI ASPETTI SULLE FARMACIE ONLINE)

Indice

INTRODUCTION.....	2
A. LEGAL SITUATION AFTER THE END OF THE TRANSITION PERIOD.....	3
1. SALES CONTRACT	3
1.1. EU e-commerce legislation	3
1.2. Consumer protection	3
1.2.1. Applicable law	3
1.2.2. EU consumer protection legislation	3
2. PARCEL DELIVERY	4
2.1. Customs formalities.....	4
2.2. Fiscal aspects	5
2.2.1. Duties.....	5
2.2.2. VAT	5
2.2.3. Excise duties	6
2.3. Non-fiscal aspects.....	6
2.3.1. Prohibitions and restrictions	6
2.3.2. Compliance with product rules.....	6
2.3.3. Compliance with EU rules for the protection of intellectual property.....	7
3. REDRESS AND LITIGATION, PUBLIC ENFORCEMENT	7
4. OTHER ISSUES	8
4.1. "Online pharmacies"	8
4.2. Tariffs for cross-border parcel delivery and regulatory oversight.....	8

B. RELEVANT SEPARATION PROVISIONS OF THE WITHDRAWAL AGREEMENT	9
C. APPLICABLE RULES IN NORTHERN IRELAND AFTER THE END OF THE TRANSITION PERIOD	9

INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia agli operatori interessati in particolare di:

- valutare la necessità di stabilirsi nell'UE;

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

- adattare i canali di distribuzione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁶ le norme unionali nel settore delle vendite B2C online. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

1. CONTRATTI DI VENDITA

1.1. Legislazione dell'Unione sul commercio elettronico

Il diritto dell'Unione prevede che il prestatore di servizi della società dell'informazione (come negozi online o mercati online) stabilito nell'UE sia soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito ("principio del paese d'origine").

Dopo la fine del periodo di transizione le imprese stabilite nel Regno Unito che prestano servizi della società dell'informazione nell'UE saranno soggette alla giurisdizione dei singoli Stati membri dell'UE. Il "principio del paese d'origine" sancito dal diritto dell'Unione cesserà di applicarsi.

Per ulteriori informazioni consultare "Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore del commercio elettronico e della neutralità della rete"⁷.

1.2. Protezione dei consumatori

1.2.1. Diritto applicabile

Ai sensi del diritto dell'Unione, quando il consumatore conclude un contratto in un altro paese con un professionista che, con qualsiasi mezzo, dirige le sue attività commerciali verso il paese di residenza del consumatore, il contratto è di norma disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale. È possibile scegliere un'altra legge, ma tale scelta non può privare il consumatore della protezione assicurategli dalla legge del paese di residenza abituale, alla quale non si può derogare convenzionalmente ai sensi della legge stessa.

1.2.2. Norme unionali sulla protezione dei consumatori

Il diritto dell'Unione stabilisce norme che proteggono il consumatore che acquista beni da un commerciante. Le norme riguardano in particolare le informazioni precontrattuali, il diritto di recedere dal

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord delle norme unionali su dogane, IVA, accise e merci, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#cnect

contratto entro 14 giorni, le clausole abusive e le pratiche commerciali sleali, le garanzie.

Nemmeno la scelta della legge di un paese terzo può privare il consumatore della protezione assicurata dalla legge del paese di residenza abituale.

Per ulteriori informazioni consultare "Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della protezione dei consumatori e dei diritti dei passeggeri."⁸.

2. CONSEGNA DI PACCHI

2.1. Formalità doganali

Ai sensi del diritto dell'Unione, le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono soggette a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Le merci devono essere presentate in dogana. Ciò varrà anche dopo la fine del periodo di transizione per gli acquisti online con successiva consegna di pacchi dal Regno Unito, che le merci siano spedite per posta o per corriere espresso.

In merito allo sdoganamento delle spedizioni, il quadro giuridico applicabile dal 1° gennaio 2021 stabilisce i requisiti seguenti

Valore della spedizione	Servizio postale	Espresso
Meno di 150 EUR	<ul style="list-style-type: none">– dichiarazione sommaria di entrata (ENS)⁹– dichiarazione in dogana con serie di dati super ridotta– presentazione in dogana	
Oltre 150 EUR	<ul style="list-style-type: none">– ENS– dichiarazione normale in dogana (serie di dati ridotta possibile per le merci fino a 1 000 EUR)– presentazione in dogana	<ul style="list-style-type: none">– ENS– dichiarazione normale in dogana ai fini dell'IVA e doganali– presentazione in dogana

Prodotti sottoposti ad accisa

Poiché i prodotti sottoposti ad accisa non beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione per le spedizioni di valore fino a 150 EUR, non si applicano le formalità doganali semplificate di cui sopra. Di conseguenza per

⁸ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#justmove

⁹ Dal 15 marzo 2021

l'immissione in libera pratica è necessaria una dichiarazione in dogana completa.

Oneri

In linea generale il diritto dell'Unione non prevede oneri per le procedure doganali¹⁰. Ciò non toglie che l'operatore postale o l'operatore di corriere espresso possa imporre un onere per l'espletamento delle formalità doganali.

2.2. Aspetti fiscali

2.2.1. Dazi

Ai sensi del diritto dell'Unione, l'obbligazione doganale sulle importazioni sorge in particolare in seguito al vincolo al regime doganale di immissione in libera pratica di merci non unionali soggette a dazi all'importazione.

Per ulteriori informazioni consultare "Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle obbligazioni doganale e dei dazi doganali"¹¹.

Sono esenti dai dazi all'importazione le spedizioni di valore fino a 150 EUR spedite direttamente da un'impresa di un paese terzo a un consumatore dell'UE¹². L'esenzione non si applica ai prodotti alcolici, ai tabacchi, ai profumi e alle acque da toilette¹³.

2.2.2. IVA

Ai sensi della direttiva IVA¹⁴, sono soggette all'IVA le importazioni di beni nell'UE¹⁵, all'aliquota applicata nel territorio dello Stato membro d'importazione per la cessione dello stesso bene¹⁶. L'IVA è dovuta alle autorità doganali al momento dell'importazione, a meno che lo Stato membro d'importazione permetta di includere l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA periodica del soggetto passivo¹⁷. La base imponibile è

¹⁰ Articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹¹ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#tradetaxud

¹² Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

¹³ Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio.

¹⁴ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

¹⁵ Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

¹⁶ Articolo 94, paragrafo 2, della direttiva IVA. Per le aliquote IVA applicate in ciascuno Stato membro consultare:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_it.pdf.

¹⁷ Articolo 211 della direttiva IVA.

stabilita sulla base del valore in dogana ma è aumentata (purché non siano già compresi) da a) imposte, dazi, prelievi e altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, più quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere; e b) spese accessorie come le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, e spese risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell'Unione qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta¹⁸.

In merito al versamento dell'IVA dovuta, il quadro giuridico applicabile dal 1° gennaio 2021 stabilisce i requisiti seguenti:

- uno sportello unico per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulle importazioni di beni nell'UE di valore fino a 150 EUR¹⁹; o
- la riscossione dell'IVA dovuta dal dichiarante in dogana (ad es. operatore postale, società di corriere, agente doganale) che la verserà alle autorità doganali con scadenza mensile²⁰.

2.2.3. *Accise*

Le accise sono esigibili quando le merci sono immesse in consumo ai tassi applicabili nello Stato membro in cui sono fisicamente svincolate. Non sono previste esenzioni *de minimis* per la vendita online.

2.3. **Aspetti non fiscali**

2.3.1. *Divieti e restrizioni*

Il diritto dell'Unione prevede vari "divieti e restrizioni" per l'importazione/introduzione di alcune merci nel territorio doganale dell'UE. Detti "divieti e restrizioni" si applicano anche all'introduzione di merci nel territorio doganale dell'UE mediante consegna di pacchi e possono riguardare diversi prodotti vendibili B2C, dai prodotti farmaceutici agli esemplari di specie minacciate di estinzione.

Per ulteriori informazioni consultare "Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle licenze di importazione/esportazione per talune merci"²¹.

¹⁸ Articoli 85 e 86 della direttiva IVA.

¹⁹ Articoli da 369 terdecies a 369 quindicies della direttiva IVA introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

²⁰ Articoli da 369 sexvicies a 369 septvicies ter della direttiva IVA introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

²¹ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#tradetaxud

2.3.2. *Conformità alle norme sui prodotti*

I prodotti venduti online e spediti da un paese terzo nell'UE sono immessi sul mercato dell'UE e devono quindi essere conformi a tutte le norme unionali in materia di sicurezza dei prodotti.

Per ulteriori informazioni consultare "Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle obbligazioni doganali e dei dazi doganali."²².

Il diritto dell'Unione impone alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE di partecipare assiduamente alle attività di vigilanza del mercato e di cooperare con altre autorità²³.

In particolare le autorità doganali sono tenute a sospendere l'immissione in libera pratica di un prodotto e, in collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, a impedire che il prodotto sia immesso sul mercato dell'UE se comporta un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un altro interesse pubblico protetto o se il prodotto non è conforme alla legislazione dell'UE sulla sicurezza dei prodotti. I prodotti sottoposti ad accisa possono poi essere soggetti alle prescrizioni di imballaggio e etichettatura previste dalla legislazione sanitaria unionale e nazionale, e agli obblighi nazionali di apposizione di marche da bollo.

2.3.3. *Rispetto delle norme unionali di tutela della proprietà intellettuale*

Ai sensi del diritto dell'Unione, i diritti di distribuzione si esauriscono quando il bene protetto da un diritto di proprietà intellettuale è stato legittimamente immesso sul mercato dell'UE, ad esempio dal titolare o dal licenziatario del diritto. Dopo la fine del periodo di transizione, il diritto di proprietà intellettuale non si esaurirà se un bene da quello protetto è già stato legittimamente immesso sul mercato del Regno Unito.

Oltre a trattare dell'esaurimento, le norme unionali prevedono un regime specifico di tutela dei marchi e altri diritti di proprietà intellettuale registrati nell'UE nel caso di prodotti importati. Ai sensi del diritto dell'Unione, un richiedente può chiedere alle autorità doganali degli Stati membri di intervenire nei confronti di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale²⁴. Dopo la fine del periodo di transizione, le autorità doganali potranno intervenire in forza delle norme unionali per le merci importate dal Regno Unito.

²² https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

²³ Cfr. comunicazione della Commissione "Guida blu", punto 7.3. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726\(02\)&from=BG](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=BG)

²⁴ Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

3. RICORSO E AZIONE GIUDIZIARIA, APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Si applicano le norme unionali sulla competenza giurisdizionale, le quali consentono al consumatore di citare in giudizio il commerciante nello Stato membro dell'UE in cui il consumatore è residente, che il commerciante sia residente nell'UE o in un paese terzo. Tuttavia per le azioni avviate dopo la fine del periodo di transizione, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziaria dell'UE nel Regno Unito e viceversa risponderanno alle norme di diritto nazionale nell'UE e nel Regno Unito.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito il diritto dell'Unione che garantisce la disponibilità di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e facilita l'accesso alla risoluzione alternativa. La piattaforma unionale per la risoluzione delle controversie online²⁵ non sarà più disponibile per i commercianti stabiliti nel Regno Unito.

Inoltre il Centro europeo dei consumatori del Regno Unito non sarà più membro di ECC-Net²⁶, il che significa che non vi sarà assistenza per i commercianti stabiliti nel Regno Unito che saranno parte di casi transfrontalieri. A decorrere dalla data del recesso le autorità del Regno Unito non saranno più tenute a cooperare in forza del regolamento (UE) 2017/2394²⁷ con le autorità competenti dell'UE in caso di violazioni transfrontaliere del diritto dei consumatori dell'Unione.

Per ulteriori informazioni consultare "Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della protezione dei consumatori e dei diritti dei passeggeri."²⁸.

4. ALTRI ASPETTI

4.1. "Farmacie online"

Il diritto dell'Unione prevede un "logo comune" per le farmacie online stabilite nell'UE che esercitano la vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione²⁹. Dopo la fine del periodo di transizione, le persone stabilite nel Regno Unito non potranno più avvalersi del logo comune.

²⁵ <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show>

²⁶ https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_it

²⁷ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

²⁸ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

²⁹ Cfr. titolo VII bis della direttiva 2001/83/CE.

4.2. Tariffe per la consegna transfrontaliera di pacchi e sorveglianza regolamentare

Il diritto dell'Unione prevede una maggiore trasparenza delle tariffe per le consegne transfrontaliere dei pacchi³⁰. Anche se dopo la fine del periodo di transizione alle tariffe per la consegna di pacchi da e verso il Regno Unito non si applicheranno più gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2018/644, l'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 97/67CE³¹ continuerà a valere per i fornitori del servizio universale dell'UE.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

Alcuni aspetti descritti nella sezione A del presente avviso sono trattati nell'accordo di recesso volto ad assicurare un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione. In particolare:

- L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.
- L'articolo 61 dell'accordo di recesso prevede che i diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti sia nell'Unione che nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione restino esauriti.
- I titoli II e III della parte terza dell'accordo di recesso prevedono norme relative alla posizione doganale, all'IVA e alle accise per i prodotti il cui movimento ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si conclude dopo la fine del periodo di transizione.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")³². Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione³³.

³⁰ Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

³¹ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

³² Articolo 185 dell'accordo di recesso.

³³ Articolo 18 del protocollo.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro³⁴.

Il protocollo prevede che le norme di cui alla sezione A.2 (tranne quelle al punto A.2.3.3 che si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord soltanto per quanto previsto alla sezione 45 dell'allegato 2 del protocollo) e alla sezione A.4.1 del presente avviso si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord³⁵.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B (tranne il secondo pallino) del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- le merci spedite dall'Irlanda del Nord nell'UE non costituiscono importazione ai fini delle norme di cui alla sezione A.2 del presente avviso;
- le merci spedite dalla Gran Bretagna nell'Irlanda del Nord costituiscono importazione ai fini delle norme di cui alla sezione A.2 del presente avviso.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione³⁶;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione;³⁷
- fungere da autorità di riferimento ai fini di valutazioni, esami e autorizzazioni³⁸;
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco per i prodotti legalmente immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord³⁹.

³⁴ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

³⁵ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e allegato 2 del protocollo.

³⁶ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

³⁷ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

³⁸ Articolo 13, paragrafo 6, del protocollo.

³⁹ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

I siti web della Commissione che trattano questi aspetti riportano informazioni generali.
Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Fiscalità e unione doganale

Direzione generale giustizia e consumatori

Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e pmi

Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie